

TRIBUNALE ROMA

17 APRILE 1987

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: CICCOLO

PARTI: VALSANIA

(Avv. Mele, De Siervo)

EDITORIALE LA REPUBBLICA E ALTRI

(Avv. Ripa di Meana, Ninni)

**Stampa • Lesione della
reputazione • Esimente del
diritto di cronaca • Condizioni •
Combinazione di fatti veri e fatti
falsi • Illiceità.**

Il lecito esercizio del diritto di cronaca rimane escluso quando siano state riportate, in aggiunta a fatti veri, pur essi obiettivamente lesivi dell'altrui onore e reputazione, altre circostanze non veritiere, o anche solo d'incerta rispondenza al vero, altrettanto lesive di tali fondamentali diritti della persona.

**Stampa • Cronaca giudiziaria •
Liceità • Requisiti.**

Ogni notizia idonea ad indurre l'opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato ad una persona in quanto relativa a fatti che la espongono ad un giudizio penale, deve, per essere lecitamente pubblicata, rispondere ai requisiti, oltre che dell'utilità sociale dell'informazione, della veridicità e della forma « civile » dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire e improntata a serena obiettività.

* V. la nota di richiami pubblicata *supra* p. 984. Oltre alla presente sentenza è stata depositata in pari data un'altra decisione (4986/87) con stesso attore ma convenuto l'Editoriale l'Espresso, vertente sui medesimi fatti e conclusa con condanna al medesimo importo risarcitorio (25 milioni).

**Stampa • Diritto di cronaca •
Accertamento della fonte
notiziale • Criteri.**

Il giornalista, onde adempiere col dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo, e poter, quindi, invocare la causa di esclusione della punibilità, deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità, ma anche accertare sempre l'attendibilità della notizia esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione in modo da vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine ad essa, accertamento che non può mai omettere, neppure per il convincimento proprio o della pubblica opinione della verità di quanto esposto o per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione.

**Stampa • Illeciti commessi col
mezzo della stampa •
Responsabilità del direttore •
Sussistenza • Condizioni.**

La responsabilità del direttore responsabile per gli illeciti commessi col mezzo della pubblicazione da lui diretta è implicita nell'omissione del controllo e solo la prova, di cui lo stesso direttore ha l'onere, di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per spiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 1° febbraio 1985, Cesare Valsania conveniva in giudizio la soc. Editoriale « La Repubblica », Eugenio Scalfari, quale direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » ed il giornalista Daniele Mastrogiacomo chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni arrecatigli, mediante il pagamento della somma di lire un miliardo e cinquecento milioni o di quella maggiore o minore ritenuta equa. A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che sul quotidiano « La Repubblica » del 30 ottobre 1983 era stato pubblicato un articolo a firma di Daniele Mastrogiacomo, intestato « Casinò, miliardi e Gelli: così è crollato a Roma l'impero di due usurai », e con il sottotitolo « Offrivano il viaggio ed il soggiorno a Nizza e cambiavano gli assegni per giocare al tavolo verde chiedendo interessi altissimi (fino al 240%) », nel cui testo erano contenute affermazioni diffamatorie della stessa gravità di quelle anticipate nel titolo e nel sottotitolo, e precisamente:

— che il Valsania sarebbe cresciuto all'ombra di Licio Gelli, del quale sarebbe « intimo amico »;

— che il Valsania deteneva il 49% delle azioni del casinò Ruhl di Nizza, gestendo il quale si era arricchito, costituendo disponibilità valutarie all'estero;

— che il Valsania contattava commercianti in difficoltà e prestava loro del denaro al tasso del 240% all'anno;

— che i conti correnti del Valsania sequestrati dal magistrato « ammontavano a diversi miliardi » e che alcuni suoi debitori si erano « ribellati al ricatto ed avevano denunciato il tutto alla magistratura »;

— che il Valsania sarebbe stato al corrente del luogo in cui si era rifugiato Licio Gelli dopo la sua evasione dal carcere svizzero essendo suo « intimo amico » ed avendo compiuto « frequenti viaggi a Castiglion Fibocchi », dove il Gran Maestro custodiva il « famoso elenco degli iscritti alla loggia », e sarebbe anche stato socio di tal Dominique Fratoni, detenuto, anch'egli amico di Gelli;

— che il Valsania era noto agli inquirenti « perché sospettato in passato di aver fatto parte dell'anonima sequestri »;

— che, utilizzando il figlio Marco, azionista della società di calcio Lazio, « Valsania avrebbe proposto ai giocatori di tale società fine settimana indimenticabili », portandoli gratuitamente in volo a Nizza, al casinò di cui era proprietario, ospitandoli per due giorni e facendoli giocare d'azzardo prestando loro il denaro occorrente, al tasso del venti per cento d'interesse in più rispetto a quello bancario;

— che Valsania, usano lo stesso aeroplano con il quale portava i giocatori all'estero, vi trasferiva altro denaro, costituendo con esso decine di società;

— che a Valsania il giorno seguente l'arresto sarebbero stati contestati dal magistrato « ricatti italiani », la storia del casinò e « soprattutto » i rapporti intercorsi con Gelli.

Ad avviso dell'attore il tenore del sur-riportato articolo di stampa costituiva un grave travisamento dei fatti, giacché egli, su ordine della Procura della Repubblica di Roma, era stato arrestato unicamente per l'accusa di esportazione di valuta e di usura, ma era stato immediatamente scarcerato su provvedimento del Tribunale della libertà e proscioltosi in istruttoria dal Pretore per il reato di usura, mentre per la seconda imputazione, peraltro non confortata neppure da elementi indiziari, era tuttora pendente il giudizio penale. Secondo il Valsania, la serie di affermazioni false e calunniose montate dal quotidiano « La Repubblica » avevano gravemente leso il suo diritto all'identità personale, alla riservatezza della sua immagine, all'onore ed alla reputazione, procurandogli enormi danni; in particolare, a seguito delle notizie apparse sulla stampa, gli uffici finanziari avevano notificato accertamenti di reddito per importi elevatissimi ma privi di qualsivoglia fondamento; le sue possibilità di continuare ad operare nel campo delle attività immobiliari erano svanite dato che nessuno voleva avere a che fare con persona accusata di delitti tanto nefandi; addirittura gli stessi amici e parenti avevano troncato i rapporti con lui, dopo aver appreso delle infamanti amicizie attribuitegli. Ricordava, infine, l'attore che già nel 1978, lo stesso giornale aveva avanzato le medesime insinuazioni contro di lui ma, immediatamente querelato, le aveva pubblicamente ritratte, ri-

conoscendo che esse erano state frutto d'informazioni rivelatesi totalmente infondate.

Costituendosi in giudizio, con comparsa del 15 marzo 1985, i convenuti sostenevano di aver agito nell'esercizio del legittimo diritto di cronaca, in quanto, atteso che l'oggetto del reportage giornalistico era d'indubbio interesse pubblico, l'articolaista aveva sostanzialmente riportato quanto emerso da indagini di polizia giudiziaria, inconferente essendo al riguardo quello che poteva essere il futuro esito delle vertenze giudiziarie. Relativamente al preteso danno che controparte lamentava, i convenuti rilevavano come il Valsania non si fosse tempestivamente avvalso del diritto alla rettifica, con la quale avrebbe potuto evitare il lamentato pregiudizio, che comunque era ontologicamente insussistente, quanto meno nella misura richiesta.

Acquisita ponderosa documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa era rimessa al collegio e trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 1986.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va subito detto che, nonostante le espressioni letterali adoperate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, nulla induce a ritenere, alla luce della sua complessiva condotta processuale e del contenuto dei suoi scritti difensivi, che questi abbia inteso rinunciare alle richieste formulate nei confronti del secondo e del terzo convenuto (cfr. Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 8 febbraio 1985, n. 990). Sempre preliminarmente occorre rammentare che allorché un reato — come quello della diffamazione a mezzo stampa — è punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma o principio di logica giuridica impedisce di preferire all'esercizio del diritto di querela ed al conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa l'azione in sede civile per il risarcimento dei danni conseguenti all'illecito in cui il reato medesimo si compendia: la prova, implicita ma chiarissima, di tale libertà di scelta si trae dall'art. 12 cod. proc. pen., secondo cui « la querela non è più ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla ha proposto dinanzi al giudice civile l'azione per le

restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno » (cfr. Cass. 1984, n. 5259; Cass. 1977, n. 1947). È conseguenziale che, in siffatte ipotesi, essendo l'azione penale improcedibile per difetto di querela, il compito di accertare se il fatto costituisca o no reato, al limitato fine della risarcibilità del danno non patrimoniale, è demandato al giudice civile (Cass. 1977, n. 1947, cit.).

Passando al merito della controversia — alla cui definizione non è pregiudiziale l'esito definitivo del procedimento penale a carico del Valsania, per quanto di seguito si esporrà — non sembra obiettivamente confutabile che il lecito esercizio del diritto di cronaca rimane escluso quando siano state riportate, in aggiunta a fatti veri, pur essi obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione ed onore (quale l'arresto sotto l'accusa di un determinato reato), altre circostanze non veritiere — o anche solo d'incerta rispondenza al vero — altrettanto lesive di tali fondamentali diritti della persona. Invero, come rilevato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, non v'è alcun dubbio che il cronista abbia il più ampio diritto di pubblicare la notizia di un arresto effettivamente eseguito dalla polizia e del motivo che è stato addotto per giustificarlo e che sulla liceità di tale pubblicazione nessuna incidenza possa avere il fatto che, successivamente, tale motivo sia riscontrato insussistente e che l'arrestato sia, conseguentemente, scarcerato e proscioltosi da ogni addebito. L'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, quale è la perpetrazione di reati come quelli contestati all'attore, è, infatti, preminente — sempre secondo l'autorevole insegnamento della Corte Suprema — rispetto al principio — pure solennemente sancito dalla nostra Costituzione (art. 27) ed in cui si ravvisa una conquista essenziale della libertà individuale e del vivere civile — che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio. Dall'entità del diritto che viene consentito, in tal caso, alla c.d. « cronaca nera » di sacrificare in omaggio alla libertà d'informazione derivano chiari ed invalicabili — leggesi ancora nella citata pronuncia giurisprudenziale — i limiti entro cui essa deve

essere esercitata perché non sia totalmente vanificato, anche sotto tale aspetto, il principio della presunzione d'innocenza e l'imputato non divenga il bersaglio indifeso di qualsiasi falsità commessa ai suoi danni, anche solamente per leggerezza.

Ogni notizia idonea ad indurre l'opinione pubblica ad attribuire — prima della condanna — un reato ad una persona in quanto relativa a fatti che la espongono ad un giudizio penale, deve, per essere lecitamente pubblicata, rispondere ai requisiti, oltre che dell'utilità sociale dell'informazione, della veridicità e della forma « civile » dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire e improntata a serena obiettività (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259). Giova, a questo punto, ricordare che l'esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca sussiste non soltanto nel caso che la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche in quello in cui essa lo sia solo soggettivamente, il che si verifica quando, pur essendo la notizia falsa, essa sia stata creduta in buona fede dal giornalista, non soltanto per la sua verosimiglianza, ma anche per aver egli controllato la fonte di provenienza ed essersi assicurato della serietà della medesima (cfr. Cass., Sez. III civ., 1984, n. 1138; Cass., Sez. Un. pen., 26 marzo 1983, Narducci; Cass., Sez. Un. pen., 26 marzo 1983, Fiorillo; Cass., Sez. Un. pen., 23 ottobre 1984, Ansaloni). Al riguardo, il giornalista, onde adempiere col dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo, e poter, quindi, invocare la causa d'esclusione della punibilità, deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità, ma anche accertare sempre l'attendibilità della notizia esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione in modo da vincere ogni dubbi ed incertezza prospettabili in ordine ad essa, accertamento che non può mai omettere, neppure per il convincimento proprio o della pubblica opinione della verità di quanto esposto o per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 1446 del 1966).

Ad avviso del collegio, non può dirsi che i responsabili della pubblicazione dell'articolo *de quo* si siano attenuti alla doverosa osservanza (prova della quale, tra l'altro, doveva essere offerta da essi, costituendo la verità putativa di una notizia falsa il contenuto di una tipica eccezione) di tali precetti (che trovano riscontro nell'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, secondo il quale è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede); essi, infatti, non sempre hanno rispettato il limite interno della verità oggettiva di quanto riferito; lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti tali quali sono e non già sedicenti o somiglianti; il dovere di esplicitare ogni più attento vaglio in ordine all'attendibilità delle fonti d'informazione sottomesse alla loro attenzione, operando ogni più penetrante esame e controllo sulle notizie che dalle stesse venivano propalate e tenendo presente che non esistono fonti informative privilegiate (cfr. Cass., Sez. Un. pen., 23 ottobre 1984, Ansaloni). Al riguardo, va ricordato che l'articolo apparso sull'edizione 30/31 ottobre 1983 del quotidiano « La Repubblica » traeva spunto dall'arresto di Cesare Valsania e di Arrigo Lugli avvenuto a seguito di ordine di cattura emesso il 29 ottobre 1983 dalla Procura della Repubblica di Roma, su rapporto della locale Questura datato 27 ottobre 1983. L'imputazione elevata a carico dei prevenuti era di concorso in esportazione e costituzione di disponibilità valutarie all'estero per vari miliardi, illeciti commessi, secondo l'accusa, acquistando fra l'altro quote azionarie del casinò « Ruhl » di Nizza, organizzando costosi viaggi da Roma a Nizza in aereo, assicurando lunghi soggiorni gratuiti presso un albergo locale e cedendo franchi francesi ai clienti del casinò, in cambio di assegni di conto corrente di pari importo, nonché di usura continuata ed aggravata per avere, approfittando del loro stato di bisogno, effettuato prestazioni di denaro a favore di terzi dietro pagamento d'interessi usurari del 240% all'anno.

Orbene, parte di quanto scritto dall'articolista della « Repubblica » travalica il limite del diritto di « cronaca » ed eccede rispetto allo scopo informati-

vo da conseguire: invero, riportando alcune notizie d'incerta fonte; attraverso accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona dell'imputato con altri (presenti e passati, ma comunque sempre negativi per la reputazione) concernenti persone estranee; col tono sproporzionalmente scandalistico e sdegnato (specie nel titolo); con vere e proprie insinuazioni più o meno velate, si è chiaramente inteso criminalizzare la vicenda al di là di quello che era il ben definito ambito dell'inchiesta penale. Il Valsania, infatti, finisce con l'apparire agli occhi del lettore non soltanto un reo di frodi valutarie e di usura, addebiti effettivamente contestatigli dall'autorità giudiziaria — inconferente essendo, per quanto anzidetto, che egli sia stato successivamente prosciolto dalle relative imputazioni — ma addirittura al centro di un'organizzazione criminosa a livello internazionale, coinvolta in losche attività con l'« anonima sequestri » e la « loggia P2 ». Si afferma, fra l'altro, nel testo dell'articolo che l'attore sarebbe cresciuto all'ombra di Licio Gelli di cui era divenuto intimo amico; che costui ed il complice Lugli erano seguiti dalla polizia dopo la clamorosa evasione del Gelli, sperando che essi avrebbero finito con lo svelare il nascondiglio del ricercato; che il Valsania, prima dello scandalo della P2, compiva frequenti viaggi a Castiglion Fibocchi dove il « Gran maestro » custodiva il famoso elenco degli iscritti alla loggia, ed inoltre era socio d'affari con tale Frantoni, ora detenuto in Francia, anch'egli legato a Gelli; che il Valsania era noto agli inquirenti italiani anche perché sospettato in passato di aver fatto parte dell'anonima sequestri: notizie queste tutte prive di alcun riscontro obiettivo — e completamente estranee alle imputazioni penali — la cui arbitraria propalazione non è certo scriminata, neppure sotto il profilo putativo, dal richiamo, del tutto generico, a fonti informative provenienti dall'ambito degli inquirenti, giacché — come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI pen., 20 giugno 1980, Fata; Cass., Sez. VI pen., 15 ottobre 1979, Dietrich; Cass., Sez. VI pen., 20 giugno 1980, Zanetti) — è inaccettabile il mero riferimento a notizie ufficiose rivelate da organi di polizia, che violano

l'obbligo della riservatezza, per ritenere così assolto l'onere di accertamento della verità dei fatti. D'altronde, talune circostanze, quali quelle relative ai pretesi rapporti con Gelli, non trovano riscontro neppure negli atti inoltrati dalla Questura al magistrato inquirente e, comunque, una volta emesso l'ordine di cattura, sarebbe stato doveroso per il cronista, ancor prima di pubblicare la notizia, verificare quali fossero state le valutazioni e le determinazioni di quest'ultimo in merito all'attendibilità dei fatti rapportati e, quindi, per quali delitti il Valsania ed il Lugli fossero stati arrestati. Quanto, poi, agli asseriti pregressi collegamenti del Valsania con l'anonima sequestri, le cautele nel riferirli dovevano essere ancora maggiori, giacché lo stesso quotidiano, nel 1978, aveva pubblicato una serie di articoli su tale argomento, che poi aveva ufficialmente smentito, asserendo che, da approfondite indagini, era emersa la totale estraneità di costui alla vicenda, che questi non era stato mai inquisito per quanto attribuitogli, e che quanto riportato nell'articolo era stato frutto d'informazioni infondate. Né il fatto che parte di quanto scritto nell'articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, perché sostanzialmente consono al tenore delle accuse elevate dall'autorità giudiziaria e rispondente — per la natura stessa dei reati contestati — ad un'obiettiva utilità sociale dell'informazione (requisito quest'ultimo che esclude pure, a norma dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 663, l'illiceità della pubblicazione della fotografia dell'imputato a corredo dell'articolo), vale ad escludere l'autonoma capacità delle notizie non scrimate dalla suddetta esimente ad offendere il soggetto, recandogli pregiudizio all'onore (inteso come sentimento del proprio valore sociale e complesso delle doti morali, intellettuali, fisiche che l'individuo attribuisce a se stesso) ed alla reputazione (intesa come considerazione e stima di cui questi gode fra i consociati), valori nella cui tutela rimane assorbita anche quella del c.d. interesse all'identità personale, vista come coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi e professionali, rilevanti nella vita di relazione, entità concettuale quest'ultima che, nel vigente ordinamento, può assumere autonoma rilevanza solo

quando la lesione si concreti mediante un'azione che non sia nel contempo offensiva dell'onore o della reputazione o lesiva del nome o dell'immagine fisica del soggetto medesimo (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769).

Accertata, quindi, la configurabilità, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva (nella specie, il dolo consiste nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, irrilevanti essendo i motivi e le finalità dell'agente: Cass., Sez. V pen., 7 ottobre 1983, Brufani), del reato di diffamazione ed esclusa l'operatività, anche sotto il profilo putativo, dell'invocata esimente, non appare seriamente controvertibile che la responsabilità di quanto avvenuto si estenda oltre che all'autore dell'articolo, Daniele Mastrogiacomo, al direttore responsabile del quotidiano, sul quale — come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 novembre 1982, n. 198 — incombe l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicitare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare, al fine d'impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. I pen., 13 dicembre 1964, Pietra; Cass., Sez. I pen., 1° giugno 1964, Balducci; Cass., Sez. VI pen., 11 giugno 1968, Nisticò; e, *incidenter tantum*, Corte Costituzionale 1982, n. 198, cit.), poiché la colpa è implicita nell'omissione del controllo, solo la prova — di cui lo stesso direttore ha l'onere — di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere. Nel caso di specie, peraltro, sarebbe stato doveroso da parte dello Scalfari un controllo sulla stesura dell'articolo, oltre che per la delicatezza dell'argomento trattato, anche per la particolare rile-

vanza ad esso data nell'impaginatura del quotidiano. La responsabilità per il fatto illecito del redattore e del direttore responsabile si estende, poi, alla società proprietaria ed editrice del giornale, in forza dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge 1948, n. 47.

Appurato, quindi, che i convenuti devono rispondere delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito come sopra commesso, occorre rilevare, per quel che concerne la liquidazione del danno, che l'attore non ha fornito alcuna concreta prova di avere effettivamente patito una perdita economica o un mancato guadagno direttamente dipendente dalla pubblicazione dell'articolo, e neppure ha dimostrato di aver subito, per lo stesso motivo, un pregiudizio alla sua possibilità d'inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro. Né può supplire a siffatta carenza probatoria il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1266 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, il cui esercizio è subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 4 luglio 1981, n. 4364; Cass. 13 marzo 1980, n. 1837; Cass. 5 settembre 1985, n. 4619), di cui comunque deve essere certa l'esistenza ontologica (Cass. 24 luglio 1969, n. 2810; Cass. 14 gennaio 1971, n. 54; Cass. 3 ottobre 1974, n. 2567). Nel caso di specie, invece, il Valsania avrebbe potuto dimostrare, senza particolari difficoltà — anche per il tempo ormai trascorso dalla vicenda — l'asserito pregiudizio subito dalla sua attività economica, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, mentre per quel che riguarda gli accertamenti fiscali a suo carico, a prescindere dal rilievo che non può in questa sede valutarsi la loro fondatezza o meno, non è seriamente sostenibile che essi siano una conseguenza della semplice pubblicazione di un articolo di stampa e non piuttosto delle indagini svolte dalla polizia, del procedimento penale instaurato a carico del contribuente per delitti aventi indubbi riflessi economici sul di lui patrimonio e degli ulteriori elementi acquisiti dal Nucleo centrale di polizia tributaria.

Diverso è il discorso per il danno morale che, in situazioni del genere, certamente consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione ed all'onore, e, sfuggendo, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell'estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso sia alla qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259; Cass. 20 gennaio 1975, n. 227; Cass. 28 maggio 1977, n. 2203; Cass. 22 giugno 1978, n. 3114). Quanto alla gravità del fatto, già in precedenza si è accennato all'intensità dell'offesa in se stessa; egualmente notevole è stata l'estensione della notizia, tenuto conto del mezzo usato (quotidiano a larga diffusione) e del particolare risalto tipografico dell'articolo. Non va, però, nel contempo obliato che il danno risulta la conseguenza globale ed inscindibile di due cause, poste in essere l'una nell'esercizio di un'attività lecita (la notizia dell'arresto dell'imputato per le azioni delittuose in tema di frodi valutarie ed usura, che costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca) e l'altra di un'attività illecita (le altre notizie riportate dall'articolaista senza il dovuto controllo della loro veridicità e dell'attendibilità delle fonti), alla seconda delle quali non può obiettivamente attribuirsi maggiore efficienza lesiva della prima. Così stando le cose, il collegio ritiene equo liquidare al Valsania, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di L. 25.000.000, conglobando in essa la sorte, la rivalutazione monetaria secondo i noti indici ISTAT (trattandosi di un debito di valore: Cass. 21 giugno 1984, n. 3675; Cass. 5 gennaio 1979, n. 30; Cass. 28 maggio 1977, n. 2203) e gli interessi compensativi a far data dell'illecito (per l'ammissibilità di tale forma di liquidazione: Cass. 19 febbraio 1985, n. 1456), su cui decorrono gli ulteriori interessi, in misura legale, dalla presente pronuncia fino al soddisfo. Ricorrono validi motivi, stante il parziale rigetto delle istanze attrici, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, mentre l'altra metà di esse — liquidate come da dispositivo e tenendo conto della somma attribuita anziché di quella domandata (Cass.,

Sez. Un., 13 luglio 1963, n. 1911) — va posta, solidalmente, a carico dei convenuti soccombenti in lite. Non sussistono, infine, i presupposti per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Cesare Valsania contro la società editoriale « La Repubblica » p.a., Eugenio Scalfari e Daniele Mastrogia-como, ogni diversa istanza, eccezione e difesa reietta, così provvede:

1) condanna i convenuti a pagare, in solido fra loro, all'attore la somma complessiva di lire venticinque milioni, a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi compensativi alla data corrente, con gli ulteriori interessi, in misura legale, fino al soddisfo;

2) compensa fra le parti la metà delle spese processuali;

3) condanna i convenuti a rimborsare, in solido fra loro, all'attore, l'altra metà di tali spese, liquidate nell'intero in L. 2.410.300, di cui L. 317.000 per diritti di procuratore e L. 2.000.000 per onorari di avvocato.

TRIBUNALE MILANO

8 GIUGNO 1987

PRESIDENTE: ALESSI

ESTENSORE: PATRONE

PARTI: SINDONA

(Avv. Alpa, Boneschi)

MONDADORI S.P.A. E ALTRI

(Avv. Bandini)

**Onore e reputazione • Lesione •
Diritto di cronaca • Esimente •
Requisiti • Fonte indiretta •
Accertamento • Dissociazione dal
contenuto diffamatorio •
Necessità.**

Il diritto di cronaca, perché valga da esimente dalla lesione dell'altrui onore e reputazione, va esercitato nel rispetto del limite della rispondenza al vero dei fatti pubblicati onde il giornalista deve essere certo della verità delle notizie pubblicate attraverso una verifica di quelle che non promanano da una fonte che ne garantisca l'attendibilità ovvero non sono assistite da una presunzione di rispondenza al vero, o, quanto meno, deve manifestare una palese dissociazione o critica al contenuto delle dichiarazioni diffamatorie rese dalla fonte medesima.

**Responsabilità civile • Illecito
commesso col mezzo della
stampa • Responsabilità solidale
dell'editore con gli autori •
Questione di legittimità
costituzionale • Infondatezza •
Ratio della disposizione.**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 47/1948 (legge sulla stampa) che prevede la responsabilità solidale dell'editore con gli autori dell'illecito commesso col mezzo della stampa. Tale responsabilità costituisce per un verso una configurazione del rischio d'impresa

* V. la nota di richiami pubblicata *supra* p. 984.

di chi traendo beneficio dall'attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, e per altro verso un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atti di citazione notificati tra il 2 agosto 1983 ed il giorno 8 agosto 1984 Sindona Marco conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Arnoldo Mondadori S.p.A., nonché i sigg.ri Rognoni Carlo, Massimo Conti, Claudio Gatti e Luigi di Fonzo esponendo:

a) che Panorama n. 887, con data 18 aprile 1983 ma in edicola il 12 aprile alle pp. da 41 a 46 pubblicava sotto la rubrica « affari italiani » un servizio dal titolo « Don Michele e i killer - intervista di Massimo Conti a Luigi di Fonzo » occhiello: « caso Sindona - rilevazioni », sommario: « la vera storia dell'omicidio Ambrosoli. I nomi degli uomini che dovevano, dopo questo, fare altri delitti. Il ruolo dei figli Nino e Marco. Il ricatto della grande mafia. Il consiglio di Gelli. Il luogo dove è conservato il capitale salvato dal crac. Ecco, secondo l'autore del libro che stava per uscire in America quello che c'è da sapere su Sindona »;

b) che il servizio firmato « Massimo Conti (ha collaborato Claudio Gatti) » era richiamato con grande evidenza in copertina attraverso uno « strillo » del seguente tenore: « Rivelazioni caso Sindona - ecco la vera storia dell'omicidio Ambrosoli. Il colpo di Stato. Il ruolo di Gelli »;

c) che nell'articolo si leggevano tre riferimenti precisi ed inequivoci a Marco Sindona: « il primo che lo indicava quale cassiere e pagatore dei killer di Ambrosoli avendo prelevato dalla banca del Gottardo di Lugano 100.000 dollari accreditati poi sul conto di William Aricò (uno dei tre killer di Ambrosoli) presso una banca di Ginevra; il secondo riguardava il ruolo familiare di Marco Sindona indicato come gestore dei fondi del clan e cassiere della famiglia e soggetto che compie ogni operazione finanziaria « ma forse senza essere consapevole degli scopi »; il terzo riguardava i ricatti

che il fratello Nino subirebbe, ricatti ai quali Marco Sindona avrebbe posto riparo sempre come gestore dei fondi del clan acquistando il silenzio di Aricò mediante il pagamento a costui della somma di 40.000 dollari prelevati sempre dalla Banca del Gottardo e consegnati al fratello Nino;

d) che il detto servizio « era altamente lesivo dell'onore e della reputazione di Marco Sindona e che la volontà di colpirla di tali essenziali valori era fatta palese dal fatto che i giornalisti di Panorama estensori dell'articolo avevano prima rifiutato di pubblicare le prove offerte dall'attore circa la sua estraneità ai fatti nei quali veniva additato come coinvolto accampando la non attualità della notizia, e quindi la stessa rivista sul successivo numero del 25 aprile 1983 a p. 55 pubblicava altro articolo dal titolo « Chi ha ragione Marco o Nino? »; occhiello: « I fratelli Sindona » sommario: « non ho pagato io il killer di Ambrosoli, dice Marco ma ad accusarlo è suo fratello Nino », ove sotto la forma di intervista rilasciata da Nino Sindona venivano confermate tutte le accuse contenute nel precedente articolo che era stato redatto nella forma di intervista rilasciata dal sig. di Fonzo;

tanto premesso, conveniva, come si è detto, in giudizio davanti a questo Tribunale i sopra ricordati Massimo Conti e Claudio Gatti (nella qualità rispettiva di autore e coautore dell'articolo in discorso) Luigi di Fonzo (come soggetto che ebbe a rendere l'intervista), Carlo Rognoni (come direttore responsabile della rivista Panorama) e la Arnoldo Mondadori S.p.A. (come editore) per sentire accertare la lesività dell'onore e della reputazione nonché dell'identità personale dell'attore da parte degli articoli « Don Michele e i killer » e « Chi ha ragione Marco o Nino » pubblicati sui numeri 887 e 888 del 18 e 25 aprile 1983 della rivista Panorama e per sentir dichiarare tenuti e condannare i convenuti tutti in via solidale tra loro al risarcimento dei danni conseguentemente partiti e determinati in L. 200.000.000 con vittoria di spese e onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva.

I convenuti, Massimo Conti, Claudio Gatti e Luigi Di Fondo non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituivano, invece, ritualmente la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Rognoni Carlo contestando tutte le affermazioni *ex adverso* formulate e protestando la propria innocenza ed estraneità in ordine agli addebiti mossi in quanto in occasione dei due articoli di cui si è detto ci si era limitati a riportare del tutto fedelmente dichiarazioni rese ai giornalisti dal sig. Luigi Di Fondo il quale, quindi, si era assunto la paternità delle dichiarazioni in quella occasione rese. Dopo qualche udienza di trattazione, sulle conclusioni delle parti, rassegnate così come in epigrafe indicate, la causa viene oggi sottoposta alla decisione del collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritiene il Collegio che la domanda proposta dall'attore sia fondata e che, di conseguenza meriti accoglimento, anche se non nei limiti monetari secondo cui è proposta.

In primo luogo rileva il Tribunale che non esiste nessun rapporto di pregiudizialità fra il c.d. processo Sindona relativo all'uccisione dell'avv. Ambrosoli e la presente controversia e ciò per la evidente ragione e per il semplice motivo che nel procedimento che si assume pregiudicante non figura in alcun modo implicato l'odierno attore, nonostante esso sia stato già deciso in primo grado di modo che per ogni e qualsiasi pronunzia giudicata cui nell'ambito di quel giudizio si possa pervenire non sussistono le condizioni richieste dall'art. 3 cod. proc. civ. perché si proceda alla richiesta sospensione della presente causa.

Tralasciando, per il momento, di esaminare la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 11 della legge sulla stampa la cui norma esplica i suoi effetti solo allorché sia stata comprovata la responsabilità degli autori del reato in quanto tali, e quindi, nel caso di specie degli autori degli articoli in discorso nonché del soggetto da loro intervistato, e passando all'esame del vero e proprio merito della vicenda che questo Giudice civile deve apprezzare in quanto per i fatti di cui si discute non è stata proposta querela, ritiene il Collegio che la responsabilità di Massimo Conti, Claudio Gatti (quali coautori dell'articolo) e di Luigi Di Fonzo (come soggetto intervistato) sia di solare evidenza.

La difesa di Rognoni e di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. si incentra nell'invocazione del diritto di cronaca inteso come scriminante e nell'individuazione del fatto di cronaca riferito nelle risposte offerte dall'intervistato Di Fonzo ai giornalisti. La tesi non può essere condivisa in quanto costruita su di una inesattezza di base che conduce ad individuare nel « fatto » pubblicato e divulgato « le domande di Panorama e le risposte di Di Fonzo » laddove, al contrario, il « fatto » pubblicato e divulgato è costituito dai contenuti delle dichiarazioni dell'intervistato sollecitate dagli autori dell'articolo.

In effetti posto che per unanime riconoscimento della dottrina e per altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza perché possa essere utile invocato il diritto di cronaca occorre che concorrano le tre circostanze della verità della notizia diffusa, dell'esistenza di un interesse pubblico ad apprendere questa notizia e della correttezza nella esposizione della notizia stessa, ove si accedesse all'ipotesi prospettata dalla difesa la scriminante del diritto di cronaca non potrebbe neanche essere invocata nel caso di specie, posto che di certo non è configurabile alcun pubblico interesse alla conoscenza del fatto storico costituito « dalle domande poste da Panorama e dalle risposte del Di Fonzo ». Se interesse pubblico può configurarsi esso di certo va inteso con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dal Di Fonzo opportunamente sollecitato dagli autori dell'articolo ed è quindi in relazione a tale contenuto che va verificata in capo a ciascuno dei soggetti la sussistenza della scriminante invocata del diritto di cronaca.

Ritiene il Tribunale che tale verifica non può che dare esito negativo poiché è certo che il diritto di cronaca va esercitato nel rispetto del limite della rispondenza al vero dei fatti pubblicati, con l'ovvio corollario che il giornalista per poter invocare la scriminante deve essere certo della verità della notizia che intende pubblicare onde è tenuto a verificarla in relazione a quelle che non promanano da una fonte che ne garantisca l'attendibilità, ovvero non sono assistite da una presunzione di rispondenza al vero. Nel caso di specie non è stato comprovato in causa dalle parti convenute (alle quali di

certo incombeva tale onere) che Luigi Di Fonzo abbia potuto costituire « una fonte che garantisse attendibilità » ovvero « una fonte assistita da presunzione di rispondenza al vero » delle notizie divulgate.

Il problema della notizia attinta dal giornalista da fonte indiretta ha sempre costituito un passaggio critico della elaborazione dei limiti del diritto di cronaca ma sempre si è cercato di evidenziare a carico del giornalista l'obbligo di verifica o quanto meno una palese dissociazione o una critica al contenuto delle dichiarazioni rese dalla fonte medesima, fatti (dissociazione o critica) che fanno difetto nel caso di specie.

Per quanto poi concerne la sostanza delle dichiarazioni esse di certo appaiono e sono gravemente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore e la rispondenza al vero della affermazione testé fatta è resa evidente ove si consideri il contenuto intrinseco delle dette dichiarazioni e di come esse coinvolgano in maniera rozza e sommaria Marco Sindona in vicende in relazione alle quali deve essere riconosciuto al soggetto tutto l'interesse ad una completa e totale dissociazione.

Tanto premesso per quanto concerne la posizione di Massimo Conti, Claudio Gatti e Luigi Di Fonzo nonché di Crlo Rognoni nella sua qualità di direttore responsabile della pubblicazione il quale di certo non ha esercitato il necessario controllo al fine di impedire la pubblicazione dei due articoli o quanto meno di verificarne il contenuto, deve essere esaminata la sola posizione dell'editore chiamato in causa ex art. 11 legge sulla stampa.

Ritiene in proposito il Tribunale che a fronte del non equivoco dettato della legge non sussistano spazi per una questione di costituzionalità in quanto l'affermazione della civile responsabilità dell'editore nel caso di specie discende dalla colpa *in eligendo* in quanto il fatto illecito è stato addebitato a suoi dipendenti o comunque a soggetti che hanno agito comunque nell'ambito di un rapporto di incarico ancorché occasionale ricevuto dal responsabile.

D'altro canto appare estremamente riduttivo ancorare il discorso al binomio responsabilità-controllo posto che nel caso di specie l'individuazione della responsabilità civile dell'editore come soli-

dale con quella degli autori del resto si pone per un verso come configurazione del rischio di impresa di chi, traendo beneficio dall'attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi e per altro verso come sistema assunto per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto.

Passando all'esame del *quantum* della vicenda ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria così come proposta dall'attore appare chiaramente eccessiva laddove in relazione alla reiterazione dei fatti lesivi, alla potenzialità diffusiva delle notizie pubblicate (dato questo strettamente connesso alla diffusione del periodico) equo si ritiene determinare l'ammontare del detto risarcimento in L. 80.000.000. Trattasi di una forma di quantificazione del danno chiaramente equitativa (e quindi in moneta attuale) e che viene fatta con riferimento ai soli danni morali conseguenti l'azione illecita in quanto non si rinvergono in atti prove di danni patrimoniali patiti, danni che peraltro non vengono neanche allegati con precisione e comunque non sono stati provati.

Al fine di fare conoscere alla collettività la avvenuta restaurazione del diritto leso e come componente del risarcimento del danno va disposta la pubblicazione del dispositivo della presente pronunzia per una volta con caratteri doppi del normale sul settimanale « Panorama » a cura e spese dei convenuti entro 30 giorni dal formarsi del giudicato con facoltà, in difetto, per l'attore di provvedervi a sua cura e spese ripetendo dai convenuti quanto pagato.

Non sussistono gli estremi richiesti dalla legge per autorizzare la provvisoria esecuzione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza ed i convenuti tutti in via solidale tra loro devono essere dichiarati tenuti e condannati a rifondere a favore dell'attore quelle da questi sostenute in relazione alla presente fase del giudizio e che si liquidano in complessive L. 4.998.450, di cui L. 142.050 per spese, L. 806.400 per diritti e L. 3.500.000 per onorario difensivo, oltre le successive occorrente.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia

di Massimo Conti, Claudio Gatti e Luigi Di Forzo, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

a) accerta la lesività dell'onore, della reputazione di Sindona Marco da parte del contenuto degli articoli « Don Michele e i killer » e « Chi ha ragione: Nino o Marco? » pubblicati sui numeri 887 e 888 del 18 e 25 aprile 1983 della rivista Panorama;

b) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido fra loro e nelle rispettive qualità al risarcimento di tutti i danni conseguenti patiti da Sindona Marco e che si liquidano in complessive L. 80.000.000;

c) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza a caratteri doppi del normale su due colonne sul settimanale « Panorama » a cura e spese dei convenuti in solido fra loro entro 30 gg. dal formarsi del giudicato con facoltà per l'attore di provvedervi, in difetto di esecuzione da parte dei convenuti a propria cura e spese, ripetendo da costoro l'esborso;

d) dichiara tenuti i convenuti tutti in via solidale fra loro a rifondere a favore dell'attore le spese da questi sostenute in relazione al presente grado di giudizio e che si liquidano in complessive L. 4.998.450 oltre le successive occorrende;

e) rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione.